

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 200

OGGETTO: *Addendum* alla Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'INPS per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai soggetti titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 18 dicembre 2024 e sottoscritta dalle Parti in data 30 dicembre 2024.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 3 dicembre 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Il Segretario

Il Presidente

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 18 dicembre 2024 con la quale è stata adottata la "Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'INPS per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai soggetti titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia", sottoscritta in data 30 dicembre 2024;

Visto il "*Regolamento per l'attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)*", approvato con Delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2024, n. 1757 ed emanato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 25 novembre 2024, n. 150, con il quale è stato definito l'ammontare del sussidio e sono stati disciplinati i criteri e le modalità di individuazione dei beneficiari, le modalità di erogazione e di gestione della misura, i termini della collaborazione istituzionale con l'INPS;

Visto l'articolo 7, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12, della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia "*Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26*", che ha esteso la platea dei beneficiari del predetto sussidio introducendo, all'articolo 7 della citata legge regionale 7 agosto 2024 n.7, il comma 62-bis: "*Per gli anni 2025 e 2026 il sussidio di cui al comma 59 è riconosciuto anche ai titolari dell'assegno mensile e dell'assegno sociale sostitutivo di cui rispettivamente agli articoli 13 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 59*";

Visto il "*Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)*", approvato con delibera della Giunta Regionale del 21 novembre 2025, n. 1668 ed emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 118 del 21 novembre 2025;

Atteso che per le finalità di cui al comma 62-bis dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n.7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027;

Preso atto che il comma 5 del citato art. 7 della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12, prevede che *"L'Amministrazione regionale aggiorna, d'intesa con INPS, i termini e le condizioni per la gestione della misura oggetto della convenzione di cui all'articolo 7, comma 61, della legge regionale 7/2024"*;

Tenuto conto che l'articolo 12, comma 2, della Convenzione prevede la possibilità di modificare e/o integrare la medesima su richiesta di una delle Parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto normativo di riferimento mediante apposito atto adottato nelle stesse forme previste per la presente Convenzione e sottoscritto dalle Parti;

Ritenuto, pertanto, di integrare l'articolo 1 della Convenzione come segue:

1. Al comma 1, dopo le parole *"di cui all'articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7"* sono aggiunte le parole *"come modificato dall'art. 7, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12"*.
2. Al comma 2, dopo le parole *"citata misura"* sono aggiunte le parole *"come modificata dall'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 12/2025"*.
3. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"La spesa e gli oneri di cui al precedente comma 2 sono individuati a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e 2025-2027, autorizzati rispettivamente con legge regionale n. 7/2024 e con legge regionale n. 12/2025;";

Ritenuto, altresì, di integrare l'articolo 2 della Convenzione come segue:

1. al comma 1, lett. b) dopo le parole *"ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, erogate dall'INPS"* è inserito il seguente periodo: *"ovvero, per gli anni 2025 e 2026, di assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 o di assegno sociale sostitutivo di cui all'articolo 19 della medesima legge, erogati dall'INPS"*;

2. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

"2-bis Ai soggetti titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 o dell'assegno sociale sostitutivo di cui all'articolo 19 della medesima legge, l'annualità del sussidio per l'anno 2025 è corrisposta entro il 28 febbraio 2026 a condizione che nel mese di erogazione risultino titolari di trattamento pensionistico o assistenziale di cui al comma 1, lettera b), e sempre che non abbiano già percepito il sussidio in ragione di altro trattamento. L'annualità del sussidio per l'anno 2026 è corrisposta secondo quanto previsto al comma 2".

Ritenuto, inoltre, di integrare l'articolo 4 della Convenzione come segue:

1. Al comma 1 le parole: *"sulla contabilità n. 1539 intestata a INPS - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia (IBAN IT83I0100003245231200001539)"*, sono sostituite come segue: *"sulla contabilità speciale di tesoreria al conto IBAN*

IT59F0100004306CS0000004276 intestato a ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, denominato INPS REG. FRIULI V.G. -TRIESTE (alias CS-231-0001539)".

2. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

"5-bis Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, ai fini del pagamento del sussidio relativo all'anno 2025 ai soggetti titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 118/1971 e ai soggetti titolari di assegno sociale sostitutivo di cui all'articolo 19 della legge medesima, la Regione accrediterà all'INPS in tempo utile un'ulteriore somma a titolo di provvista finanziaria, determinata sulla base del numero dei beneficiari della misura comunicati da INPS in tempo utile, maggiorata del 5%, unitamente alla somma a copertura degli oneri correlati.";

Ritenuto, infine, di integrare l'articolo 14 della Convenzione come segue:

1. dopo le parole *"Regolamento regionale – Decreto n. 150 del 25 novembre 2024"* sono aggiunte le parole *"e Regolamento di modifica – Decreto n. 118 del 21/11/2025.";*

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare *l'Addendum* alla Convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'INPS per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai soggetti titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 18 dicembre 2024 e sottoscritta dalle Parti in data 30 dicembre 2024, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE

Gabriele Fava

Addendum alla Convenzione per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, erogate dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia

tra

la Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, di seguito anche "Regione FVG" o "Regione", con sede a Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia, n. 1, codice fiscale 80014930327, nella persona del,

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di seguito anche "INPS" o "Istituto", con sede a Roma, via Ciriaco De Vincenzi n. 21, codice fiscale 800078750587, nella persona del,

di seguito denominate congiuntamente "le Parti",

PREMESSO CHE

- la "Convenzione per l'erogazione di un sussidio economico annuale ai titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, erogate dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito "Convenzione"), adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 139 del 18 dicembre 2024, è stata sottoscritta in data 30 dicembre 2024;
- il "Regolamento per l'attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)" (di seguito "Regolamento"), approvato con Delibera della Giunta Regionale del 21

novembre 2024 n. 1757 ed emanato con Decreto del Presidente della Regione del 25 novembre 2024, n. 150, stabilisce l'ammontare del sussidio e regola le modalità di attuazione della misura;

- la Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia, con Legge Regionale 6 agosto 2025, n. 12 (*"Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26"*) all'articolo 7, comma 4, ha esteso la platea dei beneficiari del predetto sussidio introducendo all'articolo 7 della citata LR 7/2024 il comma 62-bis: *"Per gli anni 2025 e 2026 il sussidio di cui al comma 59 è riconosciuto anche ai titolari dell'assegno mensile e dell'assegno sociale sostitutivo di cui rispettivamente agli articoli 13 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 59"*;
- con deliberazione della Giunta Regionale del 21 novembre 2025 n. 1668 è stato adottato, e con Decreto del Presidente della Regione n. 118 del 21 novembre 2025, è stato emanato il *"Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)."*;
- l'art. 7 della Legge Regionale 6 agosto 2025 n. 12, inoltre, ha previsto al comma 6: *"Per le finalità di cui al comma 62 bis dell'articolo 7 della legge regionale 7/2024, come inserito dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027."*;
- il comma 5 del citato art. 7 della Legge Regionale 6 agosto 2025 n. 12, prevede che *"L'Amministrazione regionale aggiorna, d'intesa con INPS, i termini e le condizioni per la gestione della misura oggetto della convenzione di cui all'articolo 7, comma 61, della legge regionale 7/2024"*;
- al fine di recepire quanto sopra esposto, le Parti hanno ritenuto di procedere alla modifica della richiamata Convenzione mediante la sottoscrizione di uno specifico *Addendum* ai sensi dell'art. 12 della medesima Convenzione che prevede, al comma

2, la possibilità di modificare e/o integrare la Convenzione medesima su richiesta di una delle Parti in ragione di cambiamenti intervenuti nel contesto normativo di riferimento mediante apposito atto adottato nelle stesse forme previste per la Convenzione e sottoscritto dalle Parti;

VISTI

- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, "Regolamento UE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Codice";
- il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 avente a oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 78 del 28 aprile 2020;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Modifica all'Articolo 1 della Convenzione

L'articolo 1 (Oggetto e finalità) è integrato come segue:

1. Al comma 1, dopo le parole *"di cui all'articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7"* sono aggiunte le parole *"come modificato dall'art. 7, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12"*.
2. Al comma 2, dopo le parole *"citata misura"* sono aggiunte le parole *"come modificata dall'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 12/2025"*.
3. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"La spesa e gli oneri di cui al precedente comma 2 sono individuati a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. 4 (Interventi

per soggetti a rischio di esclusione sociale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e 2025-2027, autorizzati rispettivamente con legge regionale n. 7/2024 e con legge regionale n. 12/2025;”.

Articolo 2

Modifica all’Articolo 2 della Convenzione

L’articolo 2 (Soggetti destinatari del sussidio), è integrato come segue:

1. Al comma 1, lett. b) dopo le parole *“ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, erogate dall’INPS”* è inserito il seguente periodo: *“ovvero, per gli anni 2025 e 2026, di assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 o di assegno sociale sostitutivo di cui all’articolo 19 della medesima legge, erogati dall’INPS”.*

2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

“2-bis Ai soggetti titolari dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 o dell’assegno sociale sostitutivo di cui all’articolo 19 della medesima legge, l’annualità del sussidio per l’anno 2025 è corrisposta entro il 28 febbraio 2026 a condizione che nel mese di erogazione risultino titolari di trattamento pensionistico o assistenziale di cui al comma 1, lettera b), e sempre che non abbiano già percepito il sussidio in ragione di altro trattamento. L’annualità del sussidio per l’anno 2026 è corrisposta secondo quanto previsto al comma 2”.

Articolo 3

Modifica all’Articolo 4 della Convenzione

1. Al comma 1 dell’articolo 4 (Provvista finanziaria) le parole:

“sulla contabilità n. 1539 intestata a INPS - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia (IBAN IT83I0100003245231200001539)”,

sono sostituite come segue:

“sulla contabilità speciale di tesoreria al conto IBAN IT59F0100004306CS0000004276 intestato a ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, denominato INPS REG. FRIULI V.G. -TRIESTE (alias CS-231-0001539)”.

2. Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

“5-bis Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo, ai

fini del pagamento del sussidio relativo all'anno 2025 ai soggetti titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 118/1971 e ai soggetti titolari di assegno sociale sostitutivo di cui all'articolo 19 della legge medesima, la Regione accrediterà all'INPS in tempo utile un'ulteriore somma a titolo di provvista finanziaria, determinata sulla base del numero dei beneficiari della misura comunicati da INPS in tempo utile, maggiorata del 5%, unitamente alla somma a copertura degli oneri correlati."

Art. 4

Modifiche all'Articolo 14 della Convenzione

1. L'articolo 14 (Composizione della Convenzione) è modificato come segue:
dopo le parole "*Regolamento regionale – Decreto n. 150 del 25 novembre 2024*" sono aggiunte le parole "*e Regolamento di modifica – Decreto n. 118 del 21/11/2025.*".

Art. 5

Norma di chiusura

Per quanto non espressamente modificato dal presente Addendum, si rinvia alla Convenzione stipulata tra le Parti in data 30 dicembre 2024.

Per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Per l'INPS